

Allegato "C"
Rep. n. 22.892
Racc. n. 12.623

STATUTO
"FONDAZIONE EMMAUS PER IL TERRITORIO -
ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni, una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo settore, denominata:

"FONDAZIONE EMMAUS PER IL TERRITORIO -
ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Alba (CN).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, principalmente attraverso il sostegno agli enti di terzo settore che in dette attività sono impegnati.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio, principalmente per sostenere attività di:

- promozione di progetti per le persone e le famiglie che vivono il problema dell'handicap fisico e psichico e sono preoccupate per il 'Dopo di noi', supporta attività rivolte a sostenere la genitorialità, l'orientamento alla protezione giuridica e all'inclusione sociale delle persone fragili;

- collaborazione con altri enti privati, pubblici e del terzo settore impegnati in iniziative a favore dei soggetti sopra elencati;

- promozione e sostegno di iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, promuovendo la cultura del dono anche attraverso gli strumenti dell'intermediazione filantropica;

- incoraggiamento ed attuazione di ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita sociale e la responsabilizzazione della collettività, in particolare al tema della disabilità;

- promozione di ogni altra iniziativa volta al raggiungimento delle finalità sopra indicate,

con modalità tali da favorire il consolidamento e lo sviluppo nel lungo periodo delle imprese sociali e degli enti di terzo settore destinatari del suo intervento.

A tal fine, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza,

ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;

- la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- la Fondazione adotta procedure di valutazione comparativa nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di privilegiare la meritevolezza degli stessi;
- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;
- La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento - anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico;

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio .

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo (1/3) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Art. 5

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti dall'attività esercitata;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di cinque (5) membri, nominati a maggioranza dai Fondatori, e scelti tra i Fondatori stessi o tra persone esterne da questi individuati.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, eccetto il primo mandato disciplinato dai Fondatori nell'atto costitutivo, e sono riconfermabili.

Qualora uno o più consiglieri cessino per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza del mandato, i Fondatori provvederanno a sostituirli tempestivamente: i membri così nominati scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e i Fondatori provvederanno alle nuove nomine.

In caso di mancata designazione da parte dei Fondatori di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

-- non siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

-- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 9

Decadenza e esclusione

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

-- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

-- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

-- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione la cui competenza spetta ai Fondatori);

b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;

e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

h) di approvare eventuali regolamenti interni;

i) di nominare i componenti dell'Organo di controllo;

j) la facoltà di nominare il Direttore generale;

k) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 17;

l) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero ristretto di Consiglieri di amministrazione, cui delegare parte dei propri poteri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle

forme di legge;

n) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

o) individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto;

p) di autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a rilasciare, ove necessario, procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone limiti e modalità di esecuzione.

Art. 11

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente o dal Vice Presidente oppure su richiesta di almeno due Consiglieri o del Revisore Unico, con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno dieci giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la metà più uno dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, nel Libro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo collegiale, formato da tre componenti, oppure un Organo controllo monocratico.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c..

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 15

Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Nei casi previsti dalla legge, per ogni esercizio deve essere predisposto il bi-

lancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 18

Fondatori

Sono "Fondatori" coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione, nonché le persone (o gli enti) successivamente cooptati dai Fondatori, a norma dei commi successivi, onde assicurare - nel tempo - continuità all'azione della Fondazione.

Nel caso in cui venga meno, per morte, sopravvenuta incapacità o altra causa uno dei Fondatori, i restanti possono nominare un nuovo Fondatore per cooptazione. Analogamente, per cooptazione, è possibile integrare il numero dei Fondatori qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità da parte dei Fondatori stessi.

La decisione di cooptazione è assunta dai Fondatori a maggioranza.

Dovrà essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un apposito Libro dei Fondatori, dal quale dovranno risultare le generalità dei Fondatori, e nel quale dovranno essere trascritte le decisioni assunte dai Fondatori stessi a norma del presente statuto.

Art. 19

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 20

Disposizioni transitorie

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Vincenzino Torchio

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio